

FAX 06/

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

12283/08

&lt;◆&gt;

Il Giudice dott. Loredana MICCICHE' all'udienza del giorno 2 luglio 2008 ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 207743/07 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

[REDACTED], rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. T. Klitsche de la Grange

RICORRENTE

E

ASL RM [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Fabio Ferrara

RESISTENTE

Oggetto: retribuzioni

## DISPOSITIVO

Dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 6 livello del ccnl nel periodo 13 marzo 2002 - 31 dicembre 2003 e, per l'effetto, condanna la ASL Roma [REDACTED] al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali; respinge ogni altra domanda; compensa nella misura di 1/3 le spese dilite e condanna la ASL Roma [REDACTED] al pagamento dei residui 2/3 che liquida in €.1600,00 di cui €.1000,00 per onorari.

Roma, 2 luglio 2008

IL GIUDICE



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3 aprile 2007, la ricorrente in epigrafe esponeva: 1) di essere dipendente della ASL Roma [redacted], cessata dal servizio il 31 dicembre 2003; 2) che con sentenza n.4763/2005 il Tribunale del Lavoro di Roma aveva riconosciuto il proprio diritto alle differenze retributive per l'esercizio di mansioni superiori dal 1 luglio 1998 al 13 marzo 2002; 3) che anche successivamente alla data accertata nella sentenza predetta aveva continuato a svolgere mansioni superiori e, precisamente, mansioni riconducibili al 6 livello del conl. 4) che, inoltre, trattandosi di illecito permanente, dovevano essere conteggiati a fini pensionistici e nel trattamento di fine servizio le differenze retributive maturate antecedentemente al 1 luglio 1998. Chiedeva pertanto che la ASL fosse condannata al pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate fino alla cessazione del servizio, nonché che, anche il periodo antecedente al 1 luglio 1998, la stessa ASL venisse condannata al versamento dei maggiori contributi previdenziali maturati, il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva la ASL, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.  
Esperita l'istruttoria, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che la domanda di accertamento del diritto della [redacted] alle differenze retributive maturate nel periodo antecedente al 1 luglio 1998, dedotta in giudizio ai fini della chiesta pronuncia di condanna della ASL al versamento delle eventuali maggiorazioni contributive, è coperta dal giudicato: sul punto, infatti, è intervenuta la sentenza n.4763/2005, che ha dichiarato, in ordine all'accertamento in questione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Né può eccepirsi che in quel giudizio non era stata avanzata domanda di maggiorazione contributiva, posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Va aggiunto, per completezza, che il riferimento alla fattispecie di illecito permanente riguarda l'ipotesi di demansionamento del pubblico dipendente e non già - come nel caso di specie - la prestazione di mansioni inquadrabili in un superiore livello (Cass., SS.UU., n. 5405/2007).

Ciò premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha altresì chiesto accertarsi, nel presente giudizio, la continuità dello svolgimento delle medesime mansioni corrispondenti al superiore livello dalla data dell'accertamento intervenuto con la sentenza sopra citata (13 marzo 2002) fino alla cessazione dal servizio (31 dicembre 2003).

Come emerge dalla sentenza in atti, la stessa Amministrazione, con delibere n.40/2000, 163/2000 e 190/2000, ha riconosciuto che la [redacted] svolgeva mansioni corrispondenti al 6 livello, superiore a quello da lei rivestito. Nel presente giudizio è stato altresì accertato che la ricorrente ha di fatto continuato a svolgere i medesimi compiti di natura amministrativa (redazione e controllo atti, riscontro atti, predisposizione delle autorizzazioni) rientranti, appunto, nel IV livello ccol (cfr. deposizione del teste Fantini, capo del Servizio veterinaria della Asl RM [redacted] all'epoca dei fatti. Orbene, l'art. 52 del TU d.lgs 165/200 prevede espressamente il diritto alle differenze retributive connesse alle mansioni superiori di fatto svolte, pur, appunto, stabilendo l'insussistenza del diritto al superiore inquadramento.

La domanda va dunque parzialmente accolta.

Il tenore della decisione giustifica la parziale compensazione (in misura di 1/3) delle spese di lite.

I residui 2/3 vanno posti a carico della convenuta ASL RM [redacted].

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 2 luglio 08.

Il Cancelliere c.s.  
RIZZA  
[Signature]

IL GIUDICE  
[Signature]

Depositato  
Roma, il 02 LUG. 2008  
CANCELLIERE  
[Signature]

